

COMUNE DI GRAGLIA
PROVINCIA DI BIELLA

DELIBERAZIONE
N. 27

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: *APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2022, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' 443/2019/R/RIF SS.MM.II*

L'anno **duemilaventuno**, addì **tredecì** del mese di **dicembre** alle ore **diciassette** trenta nella Sala delle Adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. ROCCHI ELENA - Sindaco	Sì
2. CHIAVENUTO GIULIO - Vice Sindaco	Sì
3. FERRARI FRANCO - Consigliere	Sì
4. BERTINETTI FRANCO - Consigliere	Sì
5. DEANDREIS HELGA - Consigliere	Sì
6. MUSSONE FRANCESCA - Consigliere	Sì
7. PERINETTO MAURIZIO - Consigliere	Sì
8. SALMASI RAFFAELA - Consigliere	Sì
9. GACON RENALDO - Consigliere	Giust.
10. NICOLO MONICA - Consigliere	Sì
11. ORLASSINO MARIO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale LO MANTO Dr. Nicoletta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, sig.ra ROCCHI ELENA, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13/12/2021

OGGETTO: *APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2022, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' 443/2019/R/RIF SS.MM.II*

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- lo scorso 5 novembre l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito i modelli necessari alla predisposizione del prossimo Piano Finanziario quadriennale. In attuazione di quanto stabilito all'art. 2.4 lettera b) della Delibera 363/2021/R/RIF (MTR-2), sono ora adottati i seguenti schemi tipo:
 - il piano economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1;
 - lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2;
 - lo schema tipo di dichiarazione di veridicità;

fornendo con la determinazione 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021, una serie di chiarimenti e integrazioni alla disciplina a suo tempo introdotta con la Deliberazione 363/2021 e l'Allegato MTR-2, tra cui trovano spazio, tra gli altri, la riproposizione della disciplina derogatoria in caso di avvicendamenti gestionali e la elencazione delle poste in entrata da sottrarre al risultato del Piano Finanziario per poter disporre delle cifre utili a calcolare il Gettito TARI 2022-2025.

- l'approssimarsi della scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione, ad oggi ferma al 31 dicembre, pone il problema di poter disporre delle grandezze da inserire in entrata alla voce del gettito TARI, importo che deve derivare dall'elaborazione del Piano Finanziario, rispetto al quale dovranno poi essere applicate le detrazioni di cui all'articolo 1.4 della Determinazione 2/2021 (entrate per recupero evasione, MIUR, sanzioni, etc.).

DATO ATTO che:

- ad oggi non pare possibile giungere al termine del percorso di validazione del Piano Finanziario quadriennale, determinare le nuove tariffe TARI sulla base delle risultanze;
- non potendo attendere gli sviluppi per approvare il bilancio e non essendoci soluzioni normative che consentano né il mantenimento in vigore anche per l'anno 2022 delle tariffe approvate nel 2021 e nemmeno una determinazione delle stesse successivamente al bilancio di previsione, del quale costituiscono atto propedeutico, si ritiene di procedere alla riadozione del valore del Piano Finanziario 2021, nelle more di un possibile sganciamento dei termini TARI rispetto a quelli del bilancio, come già avvenuto nel 2021, che possa consentire di rivedere gettito e tariffe nel 2022;

SOTTOLINEATO come, confermando il valore del PEF 2021 validato, si disponga di un dato economico che, per quanto non rispettoso della metodologia introdotta dal nuovo

MTR-2, per lo meno ha a monte un percorso ragionato mentre in caso contrario, l'importo TARI in entrata dovrebbe derivare da un'istruttoria realizzata ad hoc, senza disporre dei dati del Gestore affidatario estratti con le modalità di cui al MTR-2 e quindi con motivazioni decisamente meno efficaci;

VISTI anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.05.2020, ha approvato il nuovo regolamento l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- se per il valore del PEF si intende adottare la soluzione sopra indicata, altrettanto non si può dire per le tariffe dal momento che partendo da quel valore occorrerebbe rideterminare le tariffe 2022, applicando il valore del PEF 2021 (con detrazioni) alla situazione della base imponibile attuale.
- essendo le tariffe approvate da pochi mesi e la base imponibile poco variabile nel tempo (tipologia del Comune, popolazione molto ridotta costituita principalmente da utenze domestiche) al momento si potrebbero riapprovare le tariffe nella stessa misura già deliberata per l'anno 2021, fatti salvi eventuali ed ulteriori modifiche normative;

SPECIFICATO CHE le entrate tariffarie determinate con il MTR sono valori massimi (art. 4 comma 5 della deliberazione 443/2019) "in attuazione dell'art. 2 comma 17 della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. E' comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori", ARERA stabilisce le tariffe e i prezzi massimi unitari dei servizi, al netto delle imposte;

RILEVATO CHE l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

Con votazione favorevoli, unanime e palesi

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per quanto espresso nelle premesse e che qui si intende interamente richiamato, il valore del PEF MTR per l'anno 2022 validato;
2. DI CONFERMARE l'allegato Piano Tariffario componente TARI anno 2021 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto nella stessa misura già deliberata per l'anno 2022, fatti salvi eventuali ed ulteriori modifiche normative;
3. DI STABILIRE le seguenti scadenze per la TARI per l'anno 2022:

n. 2 RATE con scadenza:	
31 luglio	31 dicembre

4. DI TRASMETTERE, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2022, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
5. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to digitalmente
ROCCHI Avv. Elena

F.to digitalmente
LO MANTO Dr. Nicoletta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet.. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificato dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Graglia.